

## **DECISIONE N. 8 CAMPIONATO 2011-2012**

La Commissione Giudicante, nel corso della riunione del 24 febbraio 2012, visti i verbali di gara pervenuti, esaminata la comunicazione della Polisportiva Amatori Prato con la relativa documentazione, ha assunto la seguente

### **DECISIONE**

in relazione al concentramento del 19.2.2012, svoltosi nella piscina di Colle Val d'Elsa, della categoria Senior A:

#### **• INCONTRO EMPOLI / PALLANUOTO LIVORNO**

- **squalifica** di 1 giornata all'atleta **Daniele Cambi** (n. 8 Pallanuoto Livorno) per gioco violento (art. 21.10 RTPN; art. 2.2 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana 2011-2012);

#### **• INCONTRO ACQUATICA SRL / CENTRO SPORTIVO GALLUZZO**

- **squalifica** di 1 giornata all'atleta **Massimiliano Campolmi** (n. 14 dell'Acquatica srl) per gioco violento (art. 21.10 RTPN; art. 2.2 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana 2011-2012);

#### **• INCONTRO SPEZIA NUOTO / AZZURRA NUOTO PRATO**

- **squalifica** di 1 giornata all'atleta **C. Tomaino** (n. 4 dello Spezia Nuoto) per mancanza di rispetto nei confronti dell'arbitro (art. 21.10 RTPN; art. 2.2 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana 2011-2012);
- **squalifica** di 3 giornate all'atleta **D. Salvucci** (n. 6 dello Spezia Nuoto) per mancanza di rispetto nei confronti dell'arbitro, linguaggio ingiurioso e rifiuto di obbedienza, condotte che hanno avuto fine soltan-

to grazie all'intervento del dirigente di servizio (art. 21.10 RTPN; art. 2.2 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana 2011-2012);

- **squalifica** di 1 giornata all'atleta **S. Pierucci** (n. 10 dello Spezia Nuoto) per gioco violento (art. 21.10 RTPN; art. 2.2 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana 2011-2012);

• **INCONTRO POLISPORTIVA AMATORI PRATO / POGGIBONSI PALLANUOTO**

Dal verbale trasmesso è emerso che la partita in oggetto non ha avuto luogo a causa del mancato arrivo della squadra Polisportiva Amatori Prato (d'ora in poi PAP) mentre era regolarmente presente quella del Poggibonsi Pallanuoto.

Nel termine stabilito dall'art. 8.3 del Regolamento, la società PAP ha fatto pervenire alla Giudicante una motivazione scritta, con documentazione allegata, a giustificazione del mancato arrivo della propria squadra.

In breve, dalla documentazione fornita, consistente in uno scambio di e-mail tra un dirigente della PAP e uno degli organizzatori del campionato, è emerso che per questioni organizzative, 5 giorni prima dell'incontro, la partita, già fissata per le 14.00 del giorno 19.2.2012, veniva posticipata d'ufficio alle 16.00, poiché alle 14.00 si sarebbe dovuta tenere un'altra partita fissata in origine ad un orario successivo.

A tale comunicazione rispondeva la PAP negando il proprio consenso a disputare l'incontro ad un orario successivo a quello prestabilito, a causa di precedenti impegni assunti dai giocatori e chiedendo, quindi, nel contempo, di giocare la partita all'orario originario; una prefe-

renza in tal senso veniva espressa anche dal Poggibonsi.

Con una successiva e-mail, datata anch'essa 14.2.2012, gli organizzatori del campionato comunicavano che per sopravvenuta indisponibilità della vasca (a causa di una manifestazione sportiva FIN non comunicata in precedenza) tutte le partite sarebbero state giocate a partire dalle 15.30 e non più dalle ore 14.00.

A fronte, però, del precedente diniego al cambio di orario espresso dalla PAP, gli organizzatori del campionato - ritenendolo fondato in considerazione del fatto che il cambiamento era stato disposto con scarso preavviso - **dichiaravano quella partita rinviata ad altra data.**

Senonché, a fronte delle proteste della società Poggibonsi, contraria al rinvio della partita, due giorni più tardi, gli organizzatori del campionato, contrariamente a quanto deciso in precedenza, comunicavano che l'incontro in oggetto avrebbe avuto luogo alla data prestabilita del 19.2.2012, all'orario posticipato.

A quella data, come detto, la società PAP non si è presentata in quanto – si legge nella missiva fatta pervenire alla Giudicante – a seguito della comunicazione del rinvio della partita, alcuni giocatori avevano preso impegni di lavoro e familiari che impedivano loro di essere presenti e di raggiungere il numero sufficiente a disputare l'incontro.

Ciò premesso, è evidente che la motivazione addotta dalla società PAP non integri gli estremi di una causa di forza maggiore.

Tuttavia, la Giudicante ritiene di non poter sanzionare questa squadra in quanto l'assenza dei giocatori è da considerarsi comunque giustifi-

cata in **quanto avvenuta in conseguenza di una comunicazione effettuata dagli organizzatori del campionato** (che non avrebbe dovuto essere effettuata!) con cui veniva dichiarato il rinvio della partita ad altra data.

Priva di rilevanza ha il fatto che tre giorni prima della partita gli organizzatori del campionato avessero confermato l'incontro (comunicazione comunque tempestiva perché il termine di 10 giorni di cui all'art. 8.1 del Regolamento vale solo per le squadre) poiché la precedente comunicazione, effettuata a ridosso della data dell'incontro, aveva ormai ingenerato negli atleti del PAP il legittimo convincimento che la partita fosse stata rinviata.

Stante quanto sopra, si dispone **il recupero dell'incontro a data da destinarsi**, senza quindi applicazione di alcuna sanzione a carico della società PAP.

Firenze, 24 febbraio 2012

(La Commissione Giudicante)